



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dip. Ferrante Bruno Francesco nato a Tufino il 28/04/1949 matr. 6198 c.f. FRRBNF49D28L460H - **Ex Dip. Migliaccio Giovanni** nato a Napoli il 06/08/1949 matr. 6309 c.f. MGLGNN49M06F839K

Avv.to: Monetti Francasco, Via S. Brigida n. 68 Napoli- c.f.

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

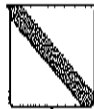
Con nota prot. n. 382672 del 04/06/2015 (prat. n. 3363/2013 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dai ricorrenti Ferrante Bruno Francesco e Migliaccio Giovanni (*provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno*) e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli del 02/03/2010, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dall'1/01/1994 fino al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in favore degli appellanti in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge per il primo grado, e in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, per il presente grado, con distrazione.

Scheda debiti fuori bilancio Ferrante +I +Avv.

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

di lite liquidate in €. 3.820,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

La Corte di Appello di Napoli, inoltre, conferma per il resto la sentenza impugnata.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 473350 del 08/07/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti dipendenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 55065 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.57510 del 27/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 131231 del 25/02/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata, a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

TOTALE DEBITO

€. 12.992,62

Ferrante Bruno Francesco matr. 6198

Interessi legali fino al 27/05/2003	€. 3.453,49
Rivalutazione per maggior danno	€. 0,00
Interessi legali su interessi dal 27/05/2003 al 25/03/2016	€. 929,18
	<u>4.382,67</u>

Migliaccio Giovanni matr. 6309

Interessi legali fino al 27/05/2003	€. 3.584,25
Rivalutazione per maggior danno	€. 0,00
Interessi legali su interessi dal 27/05/2003 al 25/03/2016	€. 965,54
	<u>4.549,79</u>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monetti** Francesco

€. 4.060,16

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 382672 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 341/2015 della Corte di Appello di Napoli, pronunciata il 15/01/2015 e notificata,
a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 26/05/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.57510 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 131231 della U.O.D. 03

Napoli, 25/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1078



Vrfe

UOD 04

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0382672 04/06/2015 07,28
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 561404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
05 GIU. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento

UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare.

Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

CC- 3363/2013 - Avv. Carbone
Ferrante Bruno Francesco +1 c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 341/2015
C.App. Napoli -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per gli adempi-
menti di competenza, copia della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
341/2015, notificata con la formula esecutiva e relativa al procedimento emargi-
nato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

STUDIO LEGALE
 Avv. Francesco Monetti
 Avv. Giuseppe Summo
 Via Santa Brigida, 68 - 80132 Napoli
 Tel. fax 081 552 9254
 Via Salaria, 121 - 00187 Roma
 Tel. fax 06 47818444

22 MAG 2015

SENT. N. 341/15
 R.G. N.
 CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Filippo de Caprariis Presidente
 dott. Rosa B. Cristofano Consigliere
 dott. Angela Quitadamo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
 2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8829/2010 del Ruolo Generale del lavoro

TRA

FERRANTE BRUNO FRANCESCO, MIGLIACCIO GIOVANNI rappresentati e difesi, in
 virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco
 Monetti presso lo studio del quale, in Napoli alla Via Santa Brigida n. 68, elettivamente domiciliato

PARTE APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore, rappr. e difesa, in virtù di
 procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale unitamente alla quale è
 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 marzo 2010 parte appellante indicata in epigrafe ha proposto
 appello avverso la sentenza del 2 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di
 Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda spiegata al fine di ottenere la condanna della Regione
 Campania al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme
 tardivamente corrisposte a titolo di differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 1
 gennaio 1994 ed il 31 luglio 2001. Ha dedotto che il primo Giudice erroneamente aveva accolto
 l'eccezione di controparte relativa alla prescrizione estintiva del credito azionato, laddove nessun
 termine prescrizionale poteva dirsi maturato in relazione all'epoca di insorgenza del credito (maggio
 2003) ed alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (15 aprile 2008). Ha chiesto,
 pertanto, che, in riforma della impugnata sentenza, fossero integralmente accolte le conclusioni
 rassegnate nel giudizio di primo grado con condanna della Regione appellata alla rifusione delle
 spese del doppio grado da attribuire al procuratore anticipatario.

27 MAG 2015

28529

La Regione in via preliminare ha reiterato l'eccezione del difetto di giurisdizione dell'autorità adita; nel merito, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

L'art. 45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*.

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*. L'art. 72 comma 1° lett. b) del detto D.Lgs. 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente ha desunto dall'art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le questioni che riguardano il periodo successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con

un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie di elaborazione giurisprudenziale (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., n. 3183 del 1/3/2012, ha adottato un criterio che fa riferimento alla "fattispecie sostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di non distinguere tra i due periodi a cavallo del discrimine temporale, posto che l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezione alla regola, le controversie in cui la fattispecie dedotta in causa ponga solo questioni riguardanti il periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Così si esprime infatti la sentenza sopra citata: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994)".*

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributivi della giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale, come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30 giugno 1998. Viene dunque elevato a canone distintivo il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le pronunce del nuovo corso giurisprudenziale, quali le sentenze delle Sezioni Unite n. 6102 del 19/04/2012, o n. 8520 del 29/05/2012, e, in maniera ancor più netta, la sent. n. 20726 del 23/11/2012, che ha sancito: *"In tema di pubblico impiego*

A handwritten signature, possibly 'Zeli', is written next to a large, hand-drawn circle. The circle is positioned to the right of the main text block, partially overlapping the right margin.

contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta".

Venendo all'applicazione dei suddetti principi al caso oggetto del presente giudizio, appare evidente che la fattispecie dedotta in giudizio possa definirsi "sostanzialmente unitaria", atteso che i lavoratori, provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001, relativamente all'intero periodo decorrente dal 1-1-1994. Essi poi hanno ricevuto le differenze retributive maturate in tale periodo nel maggio 2003, ma senza interessi e rivalutazione monetaria, quindi hanno agito chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento dei soli accessori.

Rispetto alla statuizione sulla giurisdizione, pertanto, la sentenza impugnata può essere confermata.

Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Non appare corretto, infatti, il computo del quinquennio che il primo giudice ha effettuato al fine di ritenere fondata l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, sollevata dalla resistente.

Invero, incontestata la collocazione temporale nel maggio 2003 del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione, è agevole riscontrare come il quinquennio maggio 2003-maggio 2008 non fosse ancora maturato alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, anch'essa pacificamente individuata nel 18 aprile 2008.

D'altro canto, pacifica e, del resto, non seriamente discutibile, è la piena idoneità della rituale notifica del ricorso ad interrompere il termine prescrizione, giusta il chiaro disposto dell'art. 2943 c.c.

Tanto chiarito, si può partire dall'incontestata ricostruzione dei fatti delineata nel ricorso introduttivo, dunque può ritenersi pacifica tra le parti la provenienza dell'appellante dal personale Casmez, la adozione della delibera n. 1672 in data 20.4.2001 per l'inquadramento nei ruoli regionali, la sussistenza di differenze retributive ascrivibili al periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 ed il 31



luglio 2001 ed il pagamento delle stesse soltanto nel maggio 2003; tale ricostruzione, infatti, non soltanto non è stata espressamente contestata dalla Regione, ma costituisce il presupposto di fatto sul quale è articolata anche la difesa dell'ente locale.

Per contro il *thema decidendum* è costituito dalla individuazione della data di maturazione dei crediti in questione poiché la parte appellante sostiene che la natura del credito medesimo ne determini la maturazione alla scadenza del periodo di paga laddove la Regione sostiene il detto effetto derivi dalla adozione del provvedimento di reinquadramento.

Ad avviso della Corte è fondata la ricostruzione offerta dalla difesa dell'appellante.

L'art. 147 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 – Testo Unico delle leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno – all'art. 147 prevedeva, infatti, che “il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno ... è trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata”.

Il personale da trasferire, dunque, non è stato scelto discrezionalmente, ma direttamente identificato dalla legge, trattandosi dei dipendenti addetti all'esercizio delle opere pubbliche realizzate dalla Cassa e trasferite - una volta entrate in esercizio - alle regioni.

Dal tenore della citata norma appare chiaro che il provvedimento attuativo del trasferimento è il richiamato decreto ministeriale adottato in data 4.8.1983.

“A differenza di altri casi e verosimilmente proprio per l'assenza di scelte discrezionali non è prevista una procedura complessa risultante, ad esempio, da un atto dell'Amministrazione di provenienza, che metta “a disposizione” il personale da trasferire, e da un atto dell'Ente di destinazione che inquadri gli interessati nel proprio organico. Si deve, quindi, concludere che con l'emanazione del decreto ministeriale si perfeziona il trasferimento, cioè si costituisce in capo agli interessati lo status di dipendente regionale. Ciò non di meno, alla Regione compete pur sempre il potere - dovere di adottare gli indispensabili provvedimenti per definire la posizione dei nuovi dipendenti nell'organico regionale; ma si tratta di adempimenti dovuti e strettamente consequenziali all'atto di trasferimento, non necessari per l'efficacia di quest'ultimo “(così testualmente in motivazione Cons. Stato, sez. IV 28.9.1998 n. 1229).

Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato invocata dalla Regione opera una netta distinzione tra il caso in cui il diritto all'inquadramento discenda dalla legge con carattere meramente ricognitivo del provvedimento dell'Amministrazione ed ipotesi in cui il provvedimento stesso abbia carattere costitutivo escludendo il diritto agli accessori soltanto in questa ultima ipotesi.

In riforma della impugnata sentenza, pertanto, deve dichiararsi il diritto della parte appellante a percepire gli interessi al saggio legale e l'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo 1.1.1994-31.7.2001, dalla data di insorgenza del credito sino al maggio 2003, epoca dell'effettivo pagamento.

Con precipuo riferimento agli accessori del credito, si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l. n. 412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art. 2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dall'1.1.1994 fino al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo; 2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 500,00 per onorari, oltre Iva e cpa come per legge per il

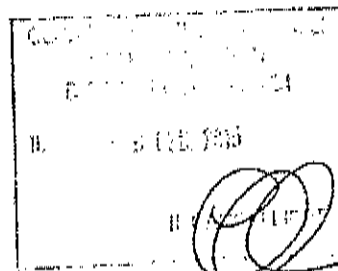
primo grado, e in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva e cpa come per legge, per il presente grado, con distrazione; 3) conferma per il resto la sentenza impugnata

Napoli, 15 gennaio 2015

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

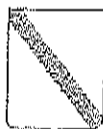
REGIONE CAMPANIA
25 MAG 2015
UFFICIO REGIONALE
DELLA LEGALITÀ

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 341/2015
Dipp. Ferrante B. Migliaccio G.
Avv.to Francesco Monetti

Diritti e onorari	I° e II° grado di giudizio		3.200,00
			3.200,00
CPA	4%	3.200,00	128,00
			3.328,00
IVA	22%	3.328,00	732,16
TOTALE FATTURA			4.060,16
RITENUTA	20%	3.200,00	640,00
NETTO A PAGARE			3.420,16



Stato



Napoli 27/01/16

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Stato Giuridico ed Inquadramento
27 GEN. 2016

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0057510 27/01/2016 13,26

Mitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Classifica : 7.1.16. Fascicolo : 4 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 03
Stato Giuridico ed Inquadramento

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli n.341/2015
Ferrante Bruno Francesco, Migliaccio Giovanni c/ Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

IG

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0131231 25/02/2016 08,33

Mitt. : 651403 UOD Stato giuridico ed inquadram...

Rag. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.10. Fascicolo : 4 del 2016



Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 341/2015
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio

In riscontro alla nota prot. 57510 del 27/1/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto.

I dipendenti Ferrante e Migliaccio, trasferiti alla Regione Campania a seguito dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno nell'anno 1983, e formalmente inquadrati soltanto nell'anno 2001 insieme al restante contingente di personale, adivano il Tribunale di Napoli per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte, nel maggio 2003, a titolo di differenze retributive spettanti dall'1 gennaio 1994 (decorrenza della Legge finanziaria per il 1994) alla data di effettivo inquadramento.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa regionale, rigettava la pretesa dei ricorrenti ritenendo intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato. Avverso la pronuncia i dipendenti hanno proposto appello, accolto con la sentenza che qui si esamina con la quale, pertanto, il Giudicante ha condannato la Regione al pagamento in favore degli appellanti della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla sorta capitale dal 1/1/1994 al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo condannando, altresì, la Regione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo

Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo